

Roma, li 9 agosto 2013
Prot. n° 25/05/SG

Dott. Adriano Tomaro
N.T.V. s.pa.
Direttore per il Personale

p.c. Vincenzo Multari
Vice Segretario Nazionale
FAST FerroVie/Confasal

Oggetto: **Chiarimenti contrattuali**

Faccio seguito alla Sua comunicazione odierna tralasciando la sua polemica caduta di stile; non la raccolgo, anche perché gli argomenti che ne sono lo spunto trovano risposta nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 31 luglio scorso.

Mi interessa, invece, fugare ogni dubbio sulla nostra volontà, dimostrata in diverse occasioni, di ricercare soluzioni.

Detto ciò, prendiamo atto della certificata lettura di codesta impresa al combinato disposto che i due punti del medesimo articolo 16 produrrebbero e all'evidente volontà di non confrontarsi nel merito della tematica esposta.

Sarà premura della scrivente dare mandato ai propri studi legali di valutare se è possibile che a una deroga sul riposo giornaliero alla legge 66/03, contrattualizzata per soddisfare un'esigenza aziendale riconosciuta dalle parti, sia possibile derogare ulteriormente, "ad libitum", tanto più se esiste la possibilità, prevista allo stesso punto i. da lei citato, di interrompere il servizio in una stazione in cui l'azienda effettua servizi viaggiatori.

Se poi la richiesta di non superare le 18 ore di lavoro viene fatta al termine del servizio di andata e prima di usufruire del riposo fuori distretto, a nostro parere il punto i. da lei citato non rientra comunque nelle fattispecie per cui le parti lo hanno concepito, quindi non è legittimato a creare il combinato disposto nella vostra interpretazione.

Rimanendo comunque a disposizione per chiarire la "querelle" negli spazi previsti e consentiti da una forma corretta di relazioni industriali, invio distinti saluti.



Il Segretario Generale
Pietro Serbassi

